

057

Administrativ

23/3/46

Potuzya Ekajoni Komunali

24/XI/46

Govu certifikato electorala

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 1

RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SU BASE ELETTIVA

(DECRETO LEGISLATIVO LUOCOTENENZIALE 7 GENNAIO 1946, N. 1, PUBBLICATO IN
SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE", N. 8 DEL 10 GENNAIO 1946,
CORREDATO DEL CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PRE-ELETTORALI E DELLA TABELLA
DEGLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA DEI VARI UFFICI)



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1946

3

MINISTERO DELL'INTERNO
DIREZIONE GENERALE AMMINISTRAZIONE CIVILE
SERVIZIO ELETTORALE

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

PUBBLICAZIONE N. 1

RICOSTITUZIONE DELLE AMMINISTRAZIONI COMUNALI SU BASE ELETTIVA

(DECRETO LEGISLATIVO LUGOTENENZIALE 7 GENNAIO 1946, N. 1, PUBBLICATO IN
SUPPLEMENTO ORDINARIO ALLA "GAZZETTA UFFICIALE", N. 8 DEL 10 GENNAIO 1946,
CORREDATO DEL CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PRE-ELETTORALI E DELLA TABELLA
DEGLI ADEMPIMENTI DI PERTINENZA DEI VARI UFFICI)



ROMA
ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO
1946

4

(210212) Roma, 1946 - Istituto Poligrafico dello Stato - G. O.

5
DECRETO LEGISLATIVO LUOGOTENENZIALE 7 gennaio 1946, n. 1 (*Raccolta 1946*).

Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva.

UMBERTO DI SAVOIA

PRINCIPE DI PIEMONTE

LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con il R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, sostituito dal testo unico approvato con R. decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 4 del decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visi l'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 146 e l'art. 28 del decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 539;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Udito il parere della Consulta Nazionale;

Sulla proposta del Ministro per l'Interno;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

TITOLO I.

ORGANI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Art. 1.

Ogni Comune ha un Consiglio, una Giunta e un sindaco.

Art. 2.

Il Consiglio comunale è composto:

di 80 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

di 60 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

di 50 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

di 40 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

di 30 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti;

di 20 membri nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

di 15 membri negli altri Comuni;

e di tutti gli eleggibili quando il loro numero non raggiunga quello fissato.

La popolazione è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

Art. 3.

La Giunta municipale si compone del sindaco, che la presiede, e di:

quattordici assessori e quattro supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 500.000 abitanti;

dodici assessori e tre supplenti nei Comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti;

dieci assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti;

sei assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;

quattro assessori nei Comuni con popolazione superiore ai 3000 abitanti;

e due assessori negli altri.

Nei Comuni delle ultime quattro categorie il numero degli assessori supplenti è di due.

Al sindaco e agli assessori può essere assegnata, compatibilmente con le condizioni finanziarie del Comune, un'indennità di carica, la cui misura è fissata dal Consiglio comunale. La relativa deliberazione è sottoposta all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa.

Art. 4.

La Giunta municipale è eletta dal Consiglio comunale nel suo seno con le modalità di cui all'art. 134 del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 5.

L'elezione della Giunta municipale è fatta dal Consiglio comunale nella prima adunanza dopo la sua costituzione.

Art. 6.

Il sindaco è eletto dal Consiglio comunale nel suo seno, a scrutinio segreto, nella prima seduta e, in caso di successiva vacanza dell'ufficio, nella prima seduta della prima sessione dopo la vacanza medesima, quando non sia stata indetta una convocazione straordinaria.

L'elezione non è valida se non è fatta con l'intervento di due terzi dei consiglieri assegnati al Comune e a maggioranza assoluta di voti.

Se dopo due votazioni nessun candidato ha ottenuto la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due candidati che hanno ottenuto, nella seconda votazione, maggior numero di voti, ed è proclamato sindaco quello che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti.

Quando nessun candidato abbia ottenuto la maggioranza assoluta anzidetta, l'elezione è rinviata ad altra adunanza, da tenersi entro il termine di otto giorni, nella quale si procede a nuova votazione, qualunque sia il numero dei votanti. Ove nessuno ottenga la maggioranza assoluta dei voti, si procede nella stessa seduta ad una votazione di ballottaggio, ed è proclamato eletto chi ha conseguito il maggior numero dei voti.

Si applica, per il resto, il disposto dell'art. 147, commi 6°, 7°, 8° e 9° del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148.

Art. 7.

Oltre i casi di ineleggibilità previsti dal Titolo II, Capo I, non può essere nominato sindaco:

chi non ha reso il conto di una precedente gestione ovvero risultò debitore dopo aver reso il conto;

il ministro di un culto;

chi ricopre la carica di deputato provinciale;

chi ha ascendenti o discendenti, ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione del Comune il posto di segretario comunale,

di esattore, collettore o tesoriere comunale, di appaltatore di lavori o di servizi comunali, o in qualunque modo di fideiussore;

chi fu condannato per qualsiasi reato commesso nella qualità di pubblico ufficiale o con abuso d'ufficio ad una pena restrittiva della libertà personale superiore a sei mesi, e chi fu condannato per qualsiasi altro delitto alla pena della reclusione non inferiore ad un anno, salvo la riabilitazione a' termini di legge.

Art. 8.

I Consigli comunali durano in carica quattro anni e si rinnovano integralmente alla scadenza del quadriennio.

Il sindaco e la Giunta municipale scadono contemporaneamente al Consiglio; tuttavia restano in carica sino alla nomina dei successori.

Art. 9.

La qualità di consigliere e di assessore si perde, verificandosi uno degli impedimenti, delle incompatibilità o delle incapacità contemplate dalla legge.

Art. 10.

Le attribuzioni ed il funzionamento degli organi previsti dal presente titolo, nonché le modalità per la parziale rinnovazione dei Consigli comunali, sono regolati dalle norme del testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148, in quanto applicabili.

TITOLO II.

ELEZIONI COMUNALI.

CAPO I.

Elettorato ed eleggibilità.

Art. 11.

Sono elettori i cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali compilate a' termini del decreto legislativo Luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 247, del decreto

7

del Ministro per l'interno 24 ottobre 1944, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 9 del 20 gennaio 1945, e delle successive modificazioni ed aggiunte.

Per la ripartizione dei Comuni in sezioni elettorali, la compilazione delle relative liste e la scelta dei luoghi di riunione degli elettori valgono le disposizioni del decreto legislativo Luogotenenziale 22 aprile 1945, numero 214.

Art. 12.

Sono eleggibili a consiglieri comunali gli iscritti nelle liste elettorali di qualsiasi Comune, purchè sappiano leggere e scrivere.

La prova dell'alfabetismo, in mancanza di regolare titolo di studio, può essere data da una dichiarazione scritta e sottoscritta dall'interessato, con l'indicazione della paternità ed età, domicilio e condizione, alla presenza del sindaco e del segretario comunale, o di un notaio, o del pretore, o del giudice conciliatore, con l'assistenza di due testimoni estranei al personale del Comune. Tale prova deve essere rilasciata entro dieci giorni dalla notificazione dell'elezione.

Art. 13.

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

- a) i senatori dichiarati decaduti;
- b) i presidi delle Provincie e quanti furono podestà nell'ultimo quinquennio del regime fascista (1938-1943) o furono nominati a tale carica dal governo della repubblica sociale;
- c) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato, dal 13 ottobre 1943, con le Forze armate che combatterono contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;
- d) gli impiegati di pubbliche amministrazioni di grado superiore al 9° dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;

- e) coloro che siano stati definitivamente cancellati dagli albi professionali per giudizio di epurazione;
- f) coloro che si siano iscritti al partito fascista repubblicano.

Art. 14.

Non sono eleggibili a consiglieri comunali:

- 1) gli ecclesiastici ed i ministri di culto che hanno giurisdizione e cura di anime, coloro che ne fanno ordinariamente le veci ed i membri dei capitoli e delle collegiate;
- 2) i funzionari governativi che hanno la vigilanza sul Comune e gli impiegati dei loro uffici;
- 3) coloro che ricevono uno stipendio o salario dal Comune o da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionate o sottoposte a vigilanza del Comune stesso, nonché gli amministratori di tali enti, istituti o aziende;
- 4) gli impiegati delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza esistenti nella circoscrizione del Comune;
- 5) coloro che hanno il maneggio del denaro del Comune o non ne hanno ancora reso il conto;
- 6) coloro che hanno lite pendente con il Comune;
- 7) coloro i quali, direttamente o indirettamente, hanno parte in servizi, esazioni di diritti, somministrazioni ed appalti nell'interesse del Comune, o in società ed imprese aventi scopo di lucro, sovvenzionate in qualsiasi modo dal medesimo;
- 8) gli amministratori del Comune e delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza poste sotto la sua vigilanza, dichiarati responsabili in via amministrativa o in via giudiziaria;
- 9) coloro che, avendo un debito liquido ed esigibile verso il Comune, sono stati legalmente messi in mora;
- 10) i magistrati di Corte d'appello, di Tribunale e di Pretura, nel territorio nel quale esercitano la loro giurisdizione.

Art. 15.

Non possono contemporaneamente far parte dello stesso Consiglio comunale gli ascendenti e i discendenti, gli affini in primo grado, l'adottante e l'adottato, l'affiliante e l'affiliato.

Art. 16.

I membri della Giunta provinciale amministrativa non possono far parte di nessun Consiglio comunale compreso nella provincia.

CAPO II.

Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti ed operazioni elettorali.

Art. 17.

L'elezione dei consiglieri comunali è fatta con le norme di cui al presente Capo per i Comuni non capoluoghi di provincia che, secondo l'ultimo censimento ufficiale, hanno una popolazione inferiore ai 30.000 abitanti; con le norme di cui al Capo successivo per gli altri Comuni.

Art. 18.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Tuttavia la Giunta provinciale amministrativa, nei Comuni divisi in frazioni, sulla domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni in ragione della popolazione determinando la circoscrizione di ciascuna di esse.

In questo caso, si procederà all'elezione dei consiglieri delle frazioni rispettivamente dagli elettori delle medesime a scrutinio separato.

La decisione della Giunta provinciale amministrativa è pubblicata nell'albo comunale.

Art. 19.

Il prefetto, d'intesa col primo presidente della Corte d'appello, fissa la data della elezione per ciascun Comune e la partecipa al sindaco, il quale, con manifesto da pubblicarsi 45 giorni prima di tale data, ne dà avviso agli elettori, indicando il giorno ed il luogo di riunione.

Il prefetto comunica inoltre il decreto al presidente della Commissione elettorale che, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, trasmette al sindaco un esemplare delle liste di sezione.

Art. 20.

Le candidature, raggruppate in liste comprendenti un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del numero dei consiglieri da eleggere, devono essere presentate, per ciascun Comune, da almeno 200 elettori nei Comuni con più di 20.000 abitanti, 100 nei Comuni con più di 10.000 abitanti, 50 nei Comuni con più di 5000 abitanti, 30 nei Comuni con più di 2000 abitanti e 10 nei minori.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere si applica il disposto dell'art. 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una dichiarazione di presentazione di lista.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita.

Con la lista deve anche presentarsi la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco, o da un notaio, o dal pretore, o dal giudice conciliatore e nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità a' sensi dell'art. 13.

È obbligatoria la presentazione di un contrassegno di lista, anche figurato. Tale presentazione dev'essere fatta in triplice esemplare.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Le presentazioni di candidature devono essere fatte alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presen-

tati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli, entro lo stesso giorno, alla Commissione elettorale.

Art. 21.

La Commissione, entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

a) verifica che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui al 7° comma dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni di lista che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Le decisioni delle Commissioni sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco, per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione dev'essere fatta al prefetto per la stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste.

Art. 22.

Entro il quinto giorno antecedente a quello fissato per le elezioni il sindaco deve aver provveduto alla consegna al domicilio di ciascun elettore del certificato d'iscrizione.

Il certificato, in carta bianca, indica la sezione alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione e reca un tagliando da

staccarsi a cura del presidente dell'ufficio elettorale all'atto dell'esercizio del voto.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa o non voglia rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, nei tre giorni precedenti la elezione, possono, personalmente e contro annotazione in apposito registro, ritirare i certificati di iscrizione nella lista, qualora non li abbiano ricevuti.

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto inservibile, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nel giorno antecedente o nel giorno stesso della elezione e contro annotazione in altro apposito registro, di ottenerne dal sindaco un altro stampato con inchiostro di diverso colore, sul quale deve dichiararsi che è un duplicato.

Ai fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto quotidianamente, nei cinque giorni antecedenti e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore nove alle diciassette.

Art. 23.

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di cinque scrutatori, di cui il più anziano assume le funzioni di vicepresidente, e di un segretario.

Il presidente è designato dal primo presidente della Corte d'appello fra i magistrati, gli avvocati e procuratori dell'Avvocatura dello Stato, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa, e, occorrendo, fra gli impiegati civili a riposo, i funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, i notai, i giudici conciliatori e viceconciliatori, i vicepretori, gli avvocati, i procuratori, gli ingegneri, i geometri, i dottori commercialisti, i ragionieri, i sanitari e i farmacisti regolarmente iscritti nei

relativi albi, gli impiegati civili dello Stato, esclusi quelli dipendenti dal Ministero dell'interno, delle poste e telecomunicazioni e dei trasporti, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto.

L'enumerazione di queste categorie, salvo quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Presso la cancelleria di ciascuna Corte di appello sarà tenuto al corrente, con le norme da stabilirsi dal Ministero di grazia e giustizia d'accordo con quello dell'interno, un elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale.

In caso di impedimento del presidente, che sopravvenga in condizioni tali da non consentire la surrogazione normale, assume la presidenza il sindaco o un suo delegato.

Al presidente dell'ufficio elettorale dev'essere corrisposta dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, oltre il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute, una indennità di soggiorno nella misura che sarà determinata dal primo presidente della Corte di appello all'atto della designazione.

Art. 24.

Nel periodo compreso fra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, la Giunta municipale procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del Comune, che siano eleggibili a consiglieri comunali, escludendone i candidati.

Qualora il Comune sia retto da un commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura.

Ai prescelti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale.

L'ufficio di scrutatore è gratuito.

Art. 25.

Il segretario del seggio è scelto, prima dell'insediamento dell'ufficio elettorale, dal presidente di esso fra

gli elettori residenti nel Comune, che sappiano leggere e scrivere, preferibilmente compresi nelle categorie seguenti:

- 1) funzionari appartenenti al personale delle cancellerie e degli uffici giudiziari;
- 2) notai;
- 3) impiegati dello Stato o degli enti locali;
- 4) ufficiali giudiziari.

Il segretario è retribuito dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire duecento giornaliere.

Art. 26.

L'ufficio di presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Lo scrutatore più anziano, che assume la vicepresidenza dell'ufficio, coadiuva il presidente nell'esercizio delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di temporanea assenza o impedimento.

Tutti i membri dell'ufficio sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio si procede con giudizio direttissimo.

Art. 27.

Salve le maggiori pene stabilite nell'art. 79 per i casi ivi previsti, coloro i quali, essendo designati all'ufficio di presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 2.000 a 5.000. Nella stessa sanzione incorrono i membri dell'ufficio i quali senza giustificato motivo si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti dal presente articolo si procede con giudizio direttissimo.

Art. 28.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente o il vicepresidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 29.

Il sindaco provvede affinché, nelle ore pomeridiane del giorno precedente le elezioni, ovvero il giorno stesso dell'elezione, prima delle ore 8, siano consegnati al presidente dell'ufficio elettorale:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione, autenticata dalla Commissione elettorale, e una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal sindaco e dal segretario comunale, per l'affissione a norma dell'articolo 32;
- 3) cinque copie della lista dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo seguente;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'articolo 24;
- 5) il pacco delle schede che al sindaco sarà stato trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede contenute;
- 6) le urne occorrenti per la votazione;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto.

I bolli e le urne, conformi ai tipi prescritti per le elezioni politiche, sono forniti a cura del Ministero dell'interno.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella A allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 30.

La sala dell'elezione, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, salva la possibilità di assicurare un accesso separato per le donne, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo con un'apertura nel mezzo per il passaggio.

Nei compartimento destinato all'ufficio elettorale gli elettori possono entrare solo per votare e trattenersi solo per il tempo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio dev'essere collocato in modo che gli elettori possano girarvi intorno dopo chiusa la votazione e le urne devono essere sempre visibili a tutti.

Ogni sala deve avere da due a quattro tavoli destinati all'espressione del voto (cabine), collocati in maniera da rimanere isolati ed a conveniente distanza dal tavolo dell'ufficio e dal tramezzo, e muniti di un riparo che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente alla cabina ad una distanza minore di due metri, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dall'esterno.

Nella sala delle elezioni devono essere affissi la lista dei candidati ed un manifesto recante, a grandi caratteri, l'indicazione delle principali sanzioni penali previste dal presente decreto.

Art. 31.

Non possono essere ammessi nella sala della elezione se non gli elettori che presentino il certificato di iscrizione alla sezione rispettiva di cui all'art. 22.

Essi non possono entrare armati o muniti di bastone.

Art. 32.

Non ha diritto di votare chi non trovasi iscritto nella lista degli elettori della sezione.

Una copia di detta lista dev'essere affissa nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e può essere consultata dagli elettori.

Hanno inoltre diritto di votare coloro che si presentano muniti di una sentenza di Corte di appello, con cui si dichiara che essi sono elettori del Comune.

Art. 33.

Il presidente, se elettore nel Comune, gli scrutatori ed il segretario votano nella sezione dove esercitano l'ufficio, ancorchè non appartengano alla medesima.

Art. 34.

Il voto è dato dall'elettore presentandosi personalmente all'ufficio elettorale.

Gli elettori i quali, per impedimento fisico evidente o riconosciuto dall'ufficio, si trovino nella impossibilità di esprimere il voto, sono ammessi dal presidente a farlo esprimere da un elettore di fiducia in loro presenza. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico per cui l'elettore è stato autorizzato a farsi assistere alla votazione e il nome dell'elettore che lo ha assistito. Il certificato medico eventualmente esibito è allegato al verbale.

Art. 35.

Il presidente della sezione è incaricato della polizia dell'adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per fare espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o disordini nel locale in cui si vota o nelle immediate adiacenze, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala della elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le Autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino, se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito

di restituire le schede, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione delle schede, e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'art. 40 riguardo al termine ultimo della votazione.

Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Art. 36.

Ogni propaganda elettorale è vietata entro il raggio di duecento metri dall'ingresso della sezione elettorale.

Nel giorno dell'elezione sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Le infrazioni sono punite con la reclusione fino a sei mesi e con la multa da L. 2.000 a L. 10.000.

Art. 37.

Alle ore otto del giorno per il quale è indetta l'elezione, il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte gli scrutatori e il segretario.

Quando tutti od alcuni degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti che sappiano leggere e scrivere.

Quindi, previa constatazione della integrità del sigillo che chiude il plico contenente il bollo della sezione, apre il plico stesso e nel verbale fa attestazione del numero indicato nel bollo.

Il presidente procede all'autenticazione delle schede occorrenti per la votazione, apponendo su ciascuna di esse il bollo della sezione e facendovi apporre la firma di due scrutatori; le depone, indi, nella prima urna, o in apposita scatola, se entrambe le urne debbano essere adibite a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, dopo averne controllato il numero di cui fa menzione nel verbale e che deve coincidere con quello degli elettori iscritti nella sezione.

Il presidente dell'ufficio dichiara poi aperta la votazione alla quale gli elettori sono ammessi nell'ordine di presentazione, indipendentemente dall'ordine di iscrizione nella lista. E' tuttavia in facoltà del presidente

di far procedere all'appello da parte di uno scrutatore, qualora si verifichi eccessivo affollamento nella sala.

Sono ammessi a votare gli elettori che esibiscano la carta di identità o altro documento di identificazione rilasciato dalla pubblica Amministrazione, purchè munito di fotografia.

In tal caso, nell'apposita colonna di identificazione sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale, saranno indicati gli estremi del documento.

In mancanza di idoneo documento di identificazione, uno dei membri dell'ufficio, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta l'identità apponendo la propria firma nella suddetta colonna di identificazione.

Se nessuno dei membri dell'ufficio può accertare, sotto la sua responsabilità, la identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del Comune, noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 79.

L'elettore, che attesta della identità, deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 44.

Art. 38.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e, dopo aver ricevuto dal presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dalla scatola di cui all'art. 37, 4° comma, e una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per compilare e piegare la scheda e poscia la presenta, già piegata, al presidente, il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

Con la scheda deve essere restituita anche la matita. La mancata riconsegna della scheda e della matita è punita con l'ammenda da L. 1.000 a L. 3.000.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria

firma nell'apposita colonna della lista di sezione accanto al nome di ciascun votante.

Ciascun elettore ha diritto di votare per tanti candidati, in qualunque lista siano compresi, quanti sono i consiglieri da eleggere, quando il loro numero è inferiore a cinque; negli altri casi, può votare solamente per un numero di candidati eguale ai quattro quinti dei consiglieri da eleggere aumentato di una unità qualora detto numero contenesse una frazione.

Il voto si esprime tracciando un segno di croce nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti.

Le schede sono valide anche quando non siano stati contrassegnati tanti nomi di candidati quanti sono i consiglieri per i quali l'elettore ha diritto di votare; sono valide, altresì, quando il segno del voto sia apposto soltanto sul contrassegno di lista: in tal caso, il voto s'intende dato a tutti i candidati della lista.

L'elettore che ha apposto il segno del voto sul contrassegno di una lista, può cancellare uno o più nomi nella lista prescelta e segnare candidati di altre liste fino alla concorrenza del numero di consiglieri per il quale ha diritto di votare.

Art. 39.

Se l'espressione del voto non è compiata nella cabina, il presidente dell'ufficio deve rifiutare la scheda presentatagli e se l'elettore, invitato, non si reca nella cabina, lo esclude dal voto, facendone constare nel verbale.

Il presidente dell'ufficio che trascura di staccare lo apposito tagliando dal certificato elettorale o di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la reclusione da tre mesi ad un anno.

Art. 40.

La votazione deve restare aperta fino alle ore diciannove, se la sezione conta meno di 500 elettori e fino alle venti nelle altre. Se a quest'ora siano tuttavia presenti nella sala elettori che non abbiano votato, la votazione continua fino a quando non abbiano tutti votato, ma non oltre le ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 41.

Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22, con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuta la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al numero 2, rimesse al pretore del mandamento;

- 4) procede allo spoglio dei voti. Uno degli scrutatori designati dalla sorte estrae successivamente dall'urna le schede, le spiega e le consegna al presidente, il quale ne dà lettura ad alta voce e le passa ad un altro scrutatore.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed uno di loro rende contemporaneamente pubblico il numero dei voti che ciascun candidato va riportando durante lo spoglio delle schede.

Elevandosi qualsiasi contestazione intorno ad una scheda, questa dev'essere immediatamente vidimata, a' termini dell'articolo 44;

- 5) conta, dopo lo spoglio, il numero delle schede e riscontra se corrisponde al numero dei votanti.

Tutte queste operazioni devono compiersi senza interruzione nell'ordine indicato.

Del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Art. 42.

Quando, per il numero dei consiglieri da eleggere o per il numero dei votanti, lo scrutinio non possa essere ultimato entro tre ore dal termine massimo previsto dall'articolo 40 per la fine della votazione, il presidente sigilla l'urna e chiude in un plico sigillato col bollo dell'ufficio tutti gli atti relativi alle operazioni dell'ufficio stesso, apponendovi la propria firma e facendovi apporre quella di due almeno degli scrutatori e quelle degli elettori presenti che ne facciano richiesta.

Provvede, indi, alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Le operazioni non possono essere sospese più di una volta e la sospensione non può durare più di 12 ore.

Il presidente informa il pubblico dell'ora in cui l'urna sarà riaperta e le operazioni saranno riprese.

L'inosservanza delle disposizioni dei commi precedenti, come pure la ripresa delle operazioni in ora diversa da quella annunciata, producono la nullità delle operazioni medesime.

Art. 43.

Sono nulle le schede:

1) che non siano quelle prescritte dall'articolo 29 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'articolo 37;

2) nelle quali l'elettore si è fatto riconoscere od ha scritto altre indicazioni oltre quelle di cui all'articolo 38;

3) che portano o contengono segni che possono ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4) nelle quali l'elettore ha espresso il suo voto per un numero di candidati superiore a quello per cui ha diritto di votare, sia con più voti individuali, sia con voti individuali oltre a quelli dati segnando un contrassegno di lista, senza operarvi le corrispondenti cancellazioni.

Art. 44.

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria sopra tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione e sulla nullità dei voti.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami avanzati, anche verbalmente, dei voti contestati, siano stati o non attribuiti, e delle decisioni adottate dal presidente.

Le schede nulle, quelle dalle quali non risulti alcuna manifestazione di voto, le contestate per qualsiasi motivo ed i reclami scritti devono essere vidimati da almeno due componenti l'ufficio ed allegati al verbale.

Tutte le altre schede devono essere numerate e chiuse in una busta suggellata, da unirsi al verbale, firmata dal presidente e dal segretario.

Art. 45.

Compinto lo scrutinio, il presidente interpella gli elettori presenti circa il possesso dei requisiti di eleggibilità da parte dei candidati che hanno riportato il maggior numero dei voti, facendo constare dal verbale i motivi di ineleggibilità denunziati contro alcuno dei candidati.

Il presidente, infine, dichiara il risultato dello scrutinio, lo certifica nel verbale e, se il Comune ha un'unica sezione elettorale, fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale, ai termini dell'articolo 53.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, dev'essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Dopo la firma del verbale, l'adunanza viene sciolta immediatamente.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un plico sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e da almeno due scrutatori, viene subito rimesso al prefetto, insieme col plico delle schede di cui all'articolo 44, ultimo comma; se il Comune ha più di una sezione elettorale, l'invio è fatto al presidente dell'ufficio della prima sezione, che provvede al successivo inoltrare al prefetto, dopo il compimento delle operazioni previste dall'articolo 47.

Art. 46.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre all'apertura del piego contenente la lista della votazione. Tale lista rimane depositata per 15 giorni nella cancelleria della pretura ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 47.

Il presidente dell'ufficio della prima sezione, quando il Comune ha più sezioni, riunisce, nel termine di 24 ore dal compimento delle operazioni di scrutinio in tutte le sezioni, i presidenti delle altre sezioni o chi ne fa le veci e, in unione ad essi, riassume i risultati degli scrutini delle varie sezioni senza poterne modificare il risultato, pronunzia sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad essi affidate e fa la proclamazione degli eletti, salve le definitive decisioni del Consiglio comunale ai termini dell'articolo 53.

Il segretario della prima sezione è segretario dell'adunanza dei presidenti e redige il relativo verbale.

Per la validità delle anzidette operazioni basta la presenza della maggioranza di coloro che hanno qualità per intervenire.

Art. 48.

S'intendono eletti i candidati che hanno riportato il maggior numero di voti, ed a parità di voti il maggiore di età fra gli eletti ottiene la preferenza.

Art. 49.

Il sindaco pubblica, entro tre giorni dalla chiusura delle operazioni di scrutinio, i risultati delle elezioni e li notifica agli eletti.

Art. 50.

Quando l'elezione di colui che ebbe maggiori voti è nulla, gli si sostituisce quegli che riportò, dopo gli eletti, maggiori voti.

Art. 51.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisca sulla elezione di alcuno degli eletti, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 52.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui nell'articolo 15, rimane eletto quello che riportò maggior numero di voti e, a parità di voti, il più anziano.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'articolo 50.

Nell'ipotesi prevista dall'articolo 18, 3° comma, chi fosse eletto in più frazioni deve optare per una di esse entro otto giorni dalla elezione.

In mancanza di opzione, il Consiglio estrae a sorte la frazione che l'eletto deve rappresentare e provvede a surrogarlo nelle altre frazioni a norma dell'articolo 50.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'articolo 50; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 53.

Nella seduta immediatamente successiva alle elezioni il Consiglio comunale, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorchè non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma degli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni a norma dell'articolo 50.

Ove i Consigli omettano di pronunciare nella prima seduta, provvede la Giunta provinciale amministrativa.

Contro le decisioni dei Consigli sono ammessi i ricorsi previsti dall'articolo 54 e i relativi termini decorrono dalla pubblicazione della decisione ovvero dalla notificazione di essa, quando sia necessaria.

Contro le operazioni per la elezione dei consiglieri comunali è ammesso il ricorso entro un mese dalla proclamazione degli eletti.

Sui ricorsi pronunzia in prima sede il Consiglio comunale, tanto per le questioni di eleggibilità, quanto per le operazioni elettorali.

Il ricorso deve, entro i tre giorni, per cura di chi l'ha proposto, essere notificato giudiziariamente alla parte che può avere interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se il Consiglio comunale non provvede sui ricorsi entro due mesi dalla notifica di essi, ne è investita, su istanza degli interessati, la Giunta provinciale amministrativa che, in tal caso, deve provvedere entro un mese dalla avocazione degli atti al suo giudizio.

Il sindaco notifica, entro cinque giorni, all'interessato la decisione presa dal Consiglio.

Contro la decisione del Consiglio è ammesso, entro il mese dalla notificazione della decisione, reclamo alla Giunta provinciale amministrativa.

Il reclamo, a cura di chi l'ha proposto, deve essere notificato giudiziariamente, nel termine di cinque giorni, alla parte che vi ha interesse, la quale ha dieci giorni per rispondere.

Se le controversie riguardano questioni di eleggibilità, contro le decisioni della Giunta provinciale amministrativa è ammesso il ricorso alla Corte d'appello, a norma degli articoli 32, 33 e 34 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Se le controversie riguardano le operazioni elettorali, è ammesso il ricorso, anche di merito, al Consiglio di Stato.

Il Consiglio comunale, la Giunta provinciale amministrativa, la Corte d'appello ed il Consiglio di Stato, quando accolgono reclami loro presentati, correggono, secondo i casi, il risultato delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.

CAPO III.

Elezioni dei Consigli comunali nei Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Art. 55.

La elezione dei consiglieri comunali nei Comuni capoluoghi di provincia e in quelli con popolazione superiore ai 30.000 abitanti è fatta a scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Gli elettori di un Comune concorrono tutti egualmente alla elezione di ogni consigliere.

Ogni ripartizione per frazione è esclusa.

Art. 56.

La lista dei candidati per ogni Comune deve essere presentata da almeno 500 elettori nei Comuni con più di 500.000 abitanti; 300 nei Comuni con più di 100.000 abitanti; 200 negli altri.

Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate nel precedente comma.

La popolazione del Comune è determinata in base all'ultimo censimento ufficiale.

I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste del Comune e la loro firma è autenticata da un notaio, o dal segretario comunale, o dal pretore, o dal giudice conciliatore. Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere, si applica il disposto dell'articolo 11 del testo unico della legge elettorale politica approvato con R. decreto 2 settembre 1919, n. 1495.

Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un quinto.

Di tutti i candidati dev'essere indicato cognome, nome, paternità e luogo di nascita, e la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

Nessuno può essere candidato in più di una lista di uno stesso Comune, nè può presentarsi come candidato in più di due Comuni, qualora le elezioni avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un Comune, non può presentarsi come candidato in altri Comuni.

Con la lista deve essere anche presentato:

1) un modello di contrassegno, anche figurato, in triplice esemplare:

2) la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato, nella quale espressamente si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 13;

3) l'indicazione di due delegati i quali abbiano la facoltà di designare per iscritto, con firma autenticata, i rappresentanti della lista presso ogni seggio.

La lista e gli allegati devono essere presentati alla segreteria del Comune entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente l'elezione.

Il segretario comunale, o chi lo sostituisce legalmente, rilascia ricevuta dettagliata degli atti presentati, indicando il giorno e l'ora della presentazione, e provvede a rimmetterli entro lo stesso giorno alla Commissione elettorale competente per territorio.

Art. 57.

La Commissione, entro il giorno successivo a quello stabilito per la presentazione delle liste:

a) verifica che le liste siano sottoscritte dal numero richiesto di elettori, eliminando quelle che non lo siano;

b) elimina dalle liste i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di cui all'8° comma, n. 2, dell'articolo precedente;

c) ricusa i contrassegni che siano identici o che si possano facilmente confondere con quelli di altre liste presentate in precedenza;

d) cancella i nomi dei candidati già compresi in altre liste presentate in precedenza;

e) ricusa le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e riduce quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi.

Il delegato di ciascuna lista può prendere cognizione, entro la stessa sera, delle contestazioni fatte dalla Commissione e delle modificazioni da questa apportate alla lista.

La Commissione si torna a radunare l'indomani alle ore 9, per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare seduta stante sulle modificazioni eseguite.

Le decisioni della Commissione sono inappellabili e devono essere immediatamente comunicate al sindaco

per la preparazione della lista dei candidati di cui all'articolo 29, n. 3, e per l'affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, da effettuarsi entro il quindicesimo giorno precedente l'elezione.

Analoga immediata comunicazione deve essere fatta al prefetto per la stampa delle schede nelle quali le liste saranno riportate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 58.

La Commissione elettorale, entro il giovedì precedente la elezione, trasmette al sindaco, per la consegna al presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'articolo 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'ufficio centrale.

Tale designazione potrà essere comunicata entro le ore 16 del sabato precedente l'elezione al segretario del Comune, che ne dovrà curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, ovvero direttamente ai singoli presidenti la stessa mattina dell'elezione, purché prima dell'inizio della votazione.

Art. 59.

L'elettore può manifestare la preferenza per i candidati della lista da lui votata ed effettuare la cancellazione di alcuni di essi.

Il numero delle preferenze non può essere maggiore di due, tre, quattro o cinque, rispettivamente per i Comuni in cui il numero dei consiglieri da eleggere è di 40, 50, 60, 80.

La cancellazione di tutti i candidati della lista importa nullità della scheda.

La preferenza si esprime tracciando un segno di croce nell'apposita casella accanto al nome o ai nomi dei candidati preferiti; la cancellazione, tracciando una linea sul nome del candidato o dei candidati non approvati.

Art. 60.

L'elettore di cui sia stata riconosciuta l'identità personale esibisce il certificato elettorale dal quale il presidente stacca il tagliando di cui all'art. 22 per conservarlo in apposito plico e dopo avere ricevuto dal

presidente la scheda estratta dalla prima urna, o dall'apposita scatola, ed una matita, si reca al tavolo destinato all'espressione del voto (cabina) unicamente per completare la scheda col voto di lista e con le indicazioni di preferenza o di cancellazione e per piegarla e poscia la presenta già piegata al presidente il quale la depone nella seconda urna, o in una delle urne, se entrambe sono destinate a ricevere le schede dopo l'espressione del voto.

A misura che si depongono le schede nell'urna, uno degli scrutatori ne fa constare, apponendo la propria firma nell'apposita colonna della lista di sezione, accanto al nome di ciascun votante.

Le schede sono di tipo unico e di identico colore; sono fornite a cura del Ministero dell'interno con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B allegata al presente decreto, firmata dal Ministro per l'interno.

Le schede dovranno pervenire agli uffici elettorali debitamente piegate.

Art. 61.

Decorsa l'ora prevista dall'art. 40 come termine per la votazione e sgombrato il tavolo delle carte e degli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1) dichiara chiusa la votazione;

2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale e dai tagliandi dei certificati elettorali.

Questa lista, prima che si inizi lo spoglio dei voti, deve essere, a pena di nullità della votazione, vidimata dal presidente e da due scrutatori e chiusa in piego sigillato, insieme con il plico dei tagliandi di cui all'articolo 22 con facoltà a qualunque elettore presente di apporre la propria firma sulla busta. Il piego viene immediatamente rimesso al pretore del mandamento che ne rilascia ricevuta;

3) estrae e conta le schede rimaste nella prima urna o nell'apposita scatola e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che dopo aver ricevuto la scheda non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza il bollo o le firme degli scrutatori, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato.

Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal Sindaco, vengono, con le stesse norme indicate al n. 2, rimesse al pretore del mandamento;

4) provvede alla chiusura della seconda urna, o di entrambe, se destinate tutt'e due a ricevere le schede dopo l'espressione del voto, e alla formazione di un piego nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiersi nel giorno successivo;

5) dispone che al piego siano apposte le indicazioni della sezione, il sigillo col bollo dell'ufficio, nonché le firme del presidente e di almeno due scrutatori e quella di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere;

6) rinvia lo scrutinio al mattino seguente e provvede alla custodia della sala in maniera che nessuno possa entrare.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi menzione nel processo verbale, nel quale si prenderà anche nota di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte e delle decisioni prese.

La mancanza di suggellazione dell'urna, o della firma del presidente sulla carta che chiude l'urna, produce la nullità delle operazioni elettorali.

Dopo la firma del verbale l'adunanza è sciolta immediatamente.

Art. 62.

Alle ore 8 del lunedì il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata la integrità delle firme e dei sigilli apposti la sera innanzi, apre l'urna o le urne e inizia lo spoglio dei voti.

Uno degli scrutatori, designato dalla sorte, estrae successivamente dall'urna ogni scheda, la spiega e la consegna al presidente il quale proclama ad alta voce il contrassegno della lista, rileva ogni nome cancellato ed ogni preferenza assegnata e la passa infine ad un altro scrutatore, che la mette insieme a quelle già esaminate di eguale contrassegno.

Gli altri scrutatori e il segretario notano separatamente ed annunziano il numero dei voti raggiunti successivamente da ciascuna lista nonché da ciascun candidato in base al numero delle cancellazioni e delle preferenze riportate da ciascun nome.

Il numero totale delle schede deve corrispondere al numero dei votanti.

Elevandosi contestazioni intorno ad una scheda, questa deve essere immediatamente vidimata, a' termini dell'art. 44.

Art. 63.

Sono nulle le schede:

a) che non siano quelle prescritte dall'art. 60 o non portino il bollo o le firme richiesti dall'art. 37;

b) quando presentino comunque tracciati nomi, segni o altre indicazioni diversi da ciò che vi è stampato.

Fanno eccezione unicamente i segni relativi al voto di lista, alle cancellazioni e alle indicazioni di preferenza.

Art. 64.

Compiuto lo scrutinio, il presidente ne dichiara il risultato e lo certifica nel verbale.

Il verbale, redatto in duplice esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio, seduta stante, da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e firmato dal presidente e almeno da due scrutatori, viene subito rimesso al presidente dell'ufficio centrale, insieme col plico delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

Art. 65.

L'ufficio centrale è costituito dal presidente del tribunale o, in mancanza, dal pretore, che lo presiede e dai componenti l'ufficio elettorale della prima sezione, nella quale deve aver sede.

Il presidente, nello stesso giorno di lunedì, alle ore 16, se possibile, o al più tardi la mattina del martedì, riunisce l'ufficio e riassume i voti delle varie sezioni, senza poterne modificare i risultati.

Indi determina la cifra elettorale di ogni lista e la cifra individuale di ciascun candidato.

La cifra elettorale di una lista è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista stessa in tutte le sezioni del Comune.

La cifra individuale di ciascun candidato è costituita dalla cifra di lista aumentata dei voti di preferenza e diminuita dei voti negativi risultanti dalle cancellazioni.

La cifra elettorale serve di base per l'assegnazione del numero dei consiglieri spettanti a ciascuna lista. Tale assegnazione si fa nel modo seguente:

Si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per 1, 2, 3, 4, sino a concorrenza del numero dei consiglieri da eleggere e quindi si scelgono, fra i quozienti così ottenuti, i più alti in numero uguale a quello dei consiglieri da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. Ciascuna lista avrà tanti rappresentanti quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quoziente il posto è attribuito alla lista che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale e, a parità di quest'ultima, per sorteggio. Se a una lista spettano più posti di quanti sono i suoi candidati, i posti eccedenti sono distribuiti fra le altre liste secondo l'ordine dei quozienti.

Stabilito il numero di consiglieri assegnato a ciascuna lista, l'ufficio centrale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista, a seconda delle rispettive cifre individuali.

Art. 66.

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, proclama eletti, fino a concorrenza dei seggi cui la lista ha diritto, quei candidati che, nell'ordine della graduatoria di cui all'ultimo comma del precedente articolo, hanno riportato le cifre individuali più elevate e, a parità di cifra, quelli che precedono nell'ordine di lista, dopo avere interpellato gli elettori presenti circa l'esistenza di eventuali cause di ineleggibilità da parte degli eletti e salve le decisioni del Consiglio comunale a norma dell'art. 53.

Art. 67.

Il segretario della prima sezione funge da segretario dell'ufficio centrale.

I rappresentanti di lista hanno diritto di assistere alle operazioni dell'ufficio centrale, prendendo posto nella parte della sala riservata all'ufficio.

L'ufficio centrale si pronunzia su tutti gli incidenti relativi alle operazioni ad esso affidate.

Di tutte le operazioni compiute, degli incidenti occorsi, delle decisioni adottate, delle denunzie di cause di ineleggibilità nei riguardi degli eletti deve farsi menzione nel verbale, che, redatto in doppio esemplare, deve essere firmato in ciascun foglio dal presidente e da tutti i membri dell'ufficio.

Un esemplare del verbale viene depositato nella segreteria del Comune, ed ogni elettore ha diritto di prenderne conoscenza.

L'altro esemplare, immediatamente chiuso con tutti gli allegati in un piego sigillato col bollo dell'ufficio e la firma del presidente e di almeno due membri di esso, viene subito rimesso al prefetto, insieme con i verbali di tutte le sezioni e con i plichi delle schede di cui all'art. 44, ultimo comma.

Questi ultimi plichi non possono essere per alcun motivo aperti dall'ufficio centrale.

Art. 68.

Nel caso di ineleggibilità o di morte prima della proclamazione, si sostituisce nel posto vacante il candidato che nella lista del consigliere mancato abbia conseguito la più alta cifra individuale.

La stessa sostituzione si farà anche in caso di morte di alcuno degli eletti, avvenuta nel corso del primo biennio.

Art. 69.

Quando in alcune sezioni sia mancata o sia stata annullata l'elezione, se il voto degli elettori di tali sezioni non influisce sui risultati complessivi delle elezioni, non occorre fare o ripetere in esse la votazione.

In caso diverso, l'elezione seguirà entro due mesi, nel giorno che sarà stabilito dal prefetto, di concerto col primo presidente della Corte d'appello.

Art. 70.

Se l'elezione porta nel Consiglio alcuni dei congiunti di cui all'art. 15, rimane eletto quello appartenente alla lista che ha conseguito la cifra elettorale più alta e, se trattasi di candidati di una stessa lista, quello che ha riportato la più alta cifra individuale.

In tali casi, si procede immediatamente alla surrogazione degli esclusi a norma dell'art. 68.

Il candidato che sia eletto contemporaneamente in due Comuni, deve optare per uno di essi entro otto giorni dall'elezione e, nell'altro, è surrogato a' termini dell'art. 68; in caso di mancata opzione, rimane eletto nel Comune in cui ha riportato il maggior numero di voti.

Art. 71.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del Capo precedente.

CAPO IV.

Disposizioni penali.

Art. 72.

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di presentazione di candidatura, il voto elettorale o l'astensione, dà, offre o promette qualunque utilità ad uno o più elettori, o, per accordo con essi, ad altre persone, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 3000 a L. 20.000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo di indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o remunerazione sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

La stessa pena si applica all'elettore che, per dare o negare la firma o il voto, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità.

Art. 73.

Chiunque usà violenza o minaccia ad un elettore, od alla sua famiglia, per costringerlo a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in favore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, o con notizie da lui riconosciute false, o con raggiri od artifici, ovvero con qualunque mezzo illecito, atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressioni per costringerli a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a votare in fa-

vore di determinate candidature, o ad astenersi dalla firma o dal voto, è punito con la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La pena è aumentata — e in ogni caso non sarà inferiore a tre anni — se la violenza, la minaccia o la pressione è fatta con armi, o da persona travisata, o da più persone riunite, o con scritto anonimo, o in modo simbolico o a nome di gruppi di persone, associazioni o comitati esistenti o supposti.

Se la violenza o la minaccia è fatta da più di cinque persone riunite, mediante uso di armi anche soltanto da parte di una di esse, ovvero da più di dieci persone, pur senza uso di armi, la pena è della reclusione da tre a quindici anni e della multa fino a L. 50.000.

Art. 74.

I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio e gli esercenti un servizio di pubblica necessità i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura o a vincolare i suffragi a favore od in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli alla astensione, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

La stessa pena si applica ai ministri di un culto, che, con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso, si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di presentazione di candidatura, a vincolare i voti degli elettori a favore o in pregiudizio di determinate candidature o ad indurli all'astensione.

Art. 75.

Chiunque, con minacce o con atti di violenza, turba il regolare svolgimento delle adunanze elettorali; impedisce il libero esercizio del diritto di voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da L. 3000 a L. 20.000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente, in tutto o in parte, liste di elettori o di candidati od altri atti del presente decreto, destinati alle operazioni elettorali, o altera uno di tali atti veri oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno dei detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartiene all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da due ad otto anni e quella della multa non inferiore a L. 10.000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal Tribunale con giudizio direttissimo.

Art. 76.

Chiunque s'introduce armato nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio, è tratto immediatamente in arresto ed è punito con la reclusione da un mese ad un anno. L'arma è confiscata.

Si procede con giudizio direttissimo.

Art. 77.

Chiunque, senza averne diritto, durante le operazioni elettorali si introduce nella sala delle elezioni o in quella dell'ufficio centrale, è punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammonizione fino a L. 2000.

Con la stessa pena è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione, od altrimenti, cagiona disordine, se, richiamato all'ordine dal presidente, non obbedisca.

Art. 78.

Chiunque, essendo privato o sospeso dall'esercizio del diritto elettorale, o assumendo il nome altrui, firma una dichiarazione di presentazione di candidatura o si presenta a dare il voto in una sezione elettorale, ovvero chi sottoscrive più di una dichiarazione di presentazione di candidatura o dà il voto in più sezioni elettorali, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chi, nel corso delle operazioni elettorali e prima della chiusura definitiva del verbale, enuncia fraudolentemente come designati contrassegni di liste o nomi diversi da quelli che sono indicati nella scheda, o incaricato di esprimere il voto per un elettore che non può farlo, lo esprime per una lista o per candidati diversi da quelli indicatigli, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da L. 5.000 a L. 20.000.

Art. 79.

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha diritto, od alla esclusione di chi lo ha, o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 10.000.

Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste, carte, pieghi ed urne, rifiutandone la consegna, od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da L. 10.000 a L. 20.000. In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal Tribunale, con giudizio direttissimo.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta di iscrivere od allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

I rappresentanti delle liste dei candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da due a cinque anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 80.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare più di una volta, fa indebito uso del certificato elettorale, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa fino a L. 20.000.

Chiunque, al fine di impedire il libero esercizio del diritto elettorale, fa incetta di certificati elettorali, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa fino a L. 20.000.

Art. 81.

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, per i reati contemplati negli articoli precedenti.

L'azione penale, per tutti i reati contemplati nel presente decreto, si prescrive in due anni dalla data del verbale ultimo delle elezioni. Il corso della prescrizione è interrotto da qualsiasi atto processuale, ma l'effetto interruttivo dell'atto non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi, nel complesso, la metà del termine stabilito per la prescrizione.

Art. 82.

Ordinata un'inchiesta dal Consiglio comunale o dalla Giunta provinciale amministrativa, chi ne è incaricato ha diritto di citare testimoni.

Ai testimoni nelle inchieste ordinate come sopra sono applicabili le disposizioni del codice penale sulla falsa testimonianza, sulla occultazione della verità e sul rifiuto di deporre in materia civile; salvo le maggiori pene secondo il codice stesso, cadendo la falsa testimonianza o l'occultazione della verità, od il rifiuto, su materia punibile.

Art. 83.

Le condanne per reati elettorali, ove venga dal giudice applicata la pena della reclusione, producono sempre la sospensione dal diritto elettorale e da tutti i pubblici uffici.

Se la condanna colpisce il candidato, la privazione dal diritto elettorale e di eleggibilità è pronunziata per un tempo non minore di cinque né maggiore di dieci anni.

Il giudice può ordinare in ogni caso la pubblicazione della sentenza di condanna.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel codice penale, e in altre leggi, per reati più gravi non previsti dal presente decreto.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli dal 163 al 167 e 175 del codice penale e dell'art. 487 del codice di procedura penale, relative alla sospensione condizionale della pena e alla non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale.

Art. 84.

Le disposizioni del presente Capo sono estese, in quanto applicabili, alle elezioni del sindaco.

DISPOSIZIONE FINALE.

Art. 85.

E' abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle del presente decreto, che entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 7 gennaio 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — ROMITA

Visto, il Guardasigilli: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 gennaio 1946

Atti del Governo, registro n. 8, foglio n. 15. — FRAPCA

COMUNE DI

ELEZIONI COMUNALI - ANNO

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N.

AVVERTENZE

1. Ciascun elettore ha diritto di votare per un numero massimo di candidati.
 2. Il voto si esprime tracciando il segno di croce (X) nelle apposite caselle a fianco dei nomi prescelti. È consentita l'espressione del voto tracciando il segno di croce nella apposita casella a fianco del contrassegno di lista; in tal caso il voto si intende dato a tutti i candidati compresi nella lista, salvo quelli cancellati dall'elettore.
 3. L'elettore che ha contrassegnato una lista può votare anche per singoli candidati compresi in altre liste, apponendo il segno di croce nella casella posta a fianco dei rispettivi nomi, purché il numero dei voti complessivamente attribuiti non ecceda quello indicato al numero 1.
- A tal fine:
- a) se la lista prescelta non è completa, l'elettore potrà ripartire tra le altre liste i voti che ancora rimangono disponibili;
 - b) se la lista prescelta ha il numero massimo di candidati, o se, pur essendo la lista incompleta, il numero dei candidati in essa compresi eccede, con l'aggiunta dei voti attribuiti individualmente a candidati di altre liste, il limite massimo per il quale l'elettore può votare, questi dovrà procedere alla cancellazione di tanti nomi (mediante un tratto di matita) quanti ne occorrono per contenere nel limite predetto il numero dei voti attribuiti.
4. È nulla la scheda che contenga un numero di voti superiore a quello indicato nelle avvertenze n. 1.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1 <input type="checkbox"/> BELLODI ENRICO					
2 <input type="checkbox"/> CIMINI GIOVANNI					
3 <input type="checkbox"/> BOLINI MARCELLO					
4 <input type="checkbox"/>					
5 <input type="checkbox"/>					
6 <input type="checkbox"/>					
7 <input type="checkbox"/>					
8 <input type="checkbox"/>					
9 <input type="checkbox"/>					
10 <input type="checkbox"/>					
11 <input type="checkbox"/>					
12 <input type="checkbox"/>					
13 <input type="checkbox"/>					
14 <input type="checkbox"/>					
15 <input type="checkbox"/>					
16 <input type="checkbox"/>					
17 <input type="checkbox"/>					
18 <input type="checkbox"/>					
19 <input type="checkbox"/>					
20 <input type="checkbox"/>					
21 <input type="checkbox"/>					
22 <input type="checkbox"/>					
23 <input type="checkbox"/>					
24 <input type="checkbox"/>					

Visto: Il Ministro per l'Interno: ROMITA

ELEZIONI COMUNALI - ANNO

CONSIGLIERI COMUNALI DA ELEGGERE N.

AFFERTENZE

1. Chiunque eletto ha diritto di votare per la lista presentata apponendo il segno di croce (x) nella casella a fianco del contrassegno di lista.
2. L'elettore può manifestare la propria preferenza per un numero non superiore a candidati apponendo alla lista presentata, apponendo il segno di croce nella casella a fianco dei rispettivi nomi.
3. L'elettore può procedere anche a cancellazioni di candidati della lista presentata, mediante un tratto di matita sui nomi non approvati.
4. E' nulla la scheda nella quale siano stati cancellati tutti i nomi contenuti nella lista presentata.

	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1	<input type="checkbox"/>										
2	<input type="checkbox"/>										
3	<input type="checkbox"/>										
4	<input type="checkbox"/>										
5	<input type="checkbox"/>										
6	<input type="checkbox"/>										
7	<input type="checkbox"/>										
8	<input type="checkbox"/>										
9	<input type="checkbox"/>										
10	<input type="checkbox"/>										
11	<input type="checkbox"/>										
12	<input type="checkbox"/>										
13	<input type="checkbox"/>										
14	<input type="checkbox"/>										
15	<input type="checkbox"/>										
16	<input type="checkbox"/>										
17	<input type="checkbox"/>										
18	<input type="checkbox"/>										
19	<input type="checkbox"/>										
20	<input type="checkbox"/>										
21	<input type="checkbox"/>										
22	<input type="checkbox"/>										
23	<input type="checkbox"/>										
24	<input type="checkbox"/>										
25	<input type="checkbox"/>										
26	<input type="checkbox"/>										
27	<input type="checkbox"/>										
28	<input type="checkbox"/>										
29	<input type="checkbox"/>										
30	<input type="checkbox"/>										
31	<input type="checkbox"/>										
32	<input type="checkbox"/>										
33	<input type="checkbox"/>										
34	<input type="checkbox"/>										
35	<input type="checkbox"/>										
36	<input type="checkbox"/>										
37	<input type="checkbox"/>										
38	<input type="checkbox"/>										
39	<input type="checkbox"/>										
40	<input type="checkbox"/>										
41	<input type="checkbox"/>										
42	<input type="checkbox"/>										
43	<input type="checkbox"/>										
44	<input type="checkbox"/>										
45	<input type="checkbox"/>										
46	<input type="checkbox"/>										
47	<input type="checkbox"/>										
48	<input type="checkbox"/>										
49	<input type="checkbox"/>										
50	<input type="checkbox"/>										
51	<input type="checkbox"/>										
52	<input type="checkbox"/>										
53	<input type="checkbox"/>										
54	<input type="checkbox"/>										
55	<input type="checkbox"/>										
56	<input type="checkbox"/>										
57	<input type="checkbox"/>										
58	<input type="checkbox"/>										
59	<input type="checkbox"/>										
60	<input type="checkbox"/>										
61	<input type="checkbox"/>										
62	<input type="checkbox"/>										
63	<input type="checkbox"/>										
64	<input type="checkbox"/>										
65	<input type="checkbox"/>										
66	<input type="checkbox"/>										
67	<input type="checkbox"/>										
68	<input type="checkbox"/>										
69	<input type="checkbox"/>										
70	<input type="checkbox"/>										
71	<input type="checkbox"/>										
72	<input type="checkbox"/>										
73	<input type="checkbox"/>										
74	<input type="checkbox"/>										
75	<input type="checkbox"/>										
76	<input type="checkbox"/>										
77	<input type="checkbox"/>										
78	<input type="checkbox"/>										
79	<input type="checkbox"/>										
80	<input type="checkbox"/>										
81	<input type="checkbox"/>										
82	<input type="checkbox"/>										
83	<input type="checkbox"/>										
84	<input type="checkbox"/>										
85	<input type="checkbox"/>										
86	<input type="checkbox"/>										
87	<input type="checkbox"/>										
88	<input type="checkbox"/>										
89	<input type="checkbox"/>										
90	<input type="checkbox"/>										
91	<input type="checkbox"/>										
92	<input type="checkbox"/>										
93	<input type="checkbox"/>										
94	<input type="checkbox"/>										
95	<input type="checkbox"/>										
96	<input type="checkbox"/>										
97	<input type="checkbox"/>										
98	<input type="checkbox"/>										
99	<input type="checkbox"/>										
100	<input type="checkbox"/>										

Visto: Il Ministro per l'interno: ROMITA

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI PRE-ELETTORALI

1° giorno successivo alla pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali da parte del Sindaco:

Ha inizio la decorrenza dei termini previsti dalla legge per gli adempimenti successivi (art. 19, primo comma).

Entro il 5° giorno:

Esame da parte della Giunta provinciale amministrativa delle eventuali domande presentate dalle Giunte municipali o dagli elettori di alcune frazioni per la ripartizione del numero dei consiglieri tra le diverse frazioni e determinazione della circoscrizione di ciascuna di esse (art. 18, secondo comma e istruzioni ministeriali).

Entro il 7° giorno:

Pubblicazione delle decisioni adottate in merito dalla Giunta provinciale amministrativa, negli Albi dei rispettivi comuni (art. 18, ultimo comma ed istruzioni ministeriali).

Entro le ore 12 del 15° giorno:

Presentazione delle liste dei candidati alla Segreteria del comune, che le inoltra immediatamente alla Commissione elettorale (art. 20, penultimo comma).

16° e 17° giorno:

Approvazione delle liste dei candidati da parte della Commissione, che le trasmette immediatamente al Sindaco ed al Prefetto (art. 21).

Dal 18° al 44° giorno:

Stampa delle schede a cura della Prefettura; confezione, previo conteggio, dei pacchi di esse, per le sezioni elettorali, ed invio ai comuni interessati.

Entro il 30° giorno:

Affissione all'Albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, a cura del Sindaco, del manifesto con le liste dei candidati e le principali norme per la votazione - quest'ultima parte sarà fornita dal Ministero (art. 21, penultimo comma ed istruzioni ministeriali).

Dal 30° al 37° giorno:

Nomina dei presidenti dei seggi elettorali da parte del Primo presidente della Corte d'Appello e immediata comunicazione ai prescelti (art. 23, secondo comma ed istruzioni ministeriali).

Nomina degli scrutatori da parte della Giunta comunale (art. 24).

35° giorno:

Restituzione alla Prefettura degli stampati dei certificati elettorali eccedenti - mod. 2-A (istruzioni ministeriali).

Entro il 37° giorno:

Invio delle liste di sezione al Sindaco da parte della Commissione elettorale (art. 19, secondo comma).

40° giorno:

Scadenza del termine per la distribuzione dei certificati elettorali (art. 22, primo comma).

Entro il 42° giorno:

Trasmissione al Sindaco, da parte della Commissione elettorale, per la consegna al Presidente di ogni sezione elettorale, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale (art. 58, primo comma - per le elezioni nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti).

Entro il 43° giorno:

Notifica ai prescelti, dell'avvenuta designazione a scrutatori (art. 24, penultimo comma).

Entro le ore 16 del 44° giorno, al segretario del comune, o il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore otto, ai presidenti delle sezioni elettorali:

Designazione dei rappresentanti di lista presso i seggi (art. 58, secondo comma - per le elezioni nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti).

44° giorno, nelle ore pomeridiane, o il giorno stesso delle elezioni, prima delle ore otto:

Consegna ai presidenti dei seggi elettorali, a cura del Sindaco, del materiale occorrente per la votazione (art. 29).

45° giorno:

Data delle elezioni.

TABELLA DEGLI ADEMPIMENTI PRE-ELETTORALI

Adempimenti della G. P. A. :

Ripartire, a domanda della Giunta municipale o della maggioranza degli elettori di una frazione, il numero dei consiglieri fra le diverse frazioni in ragione della popolazione, determinando la circoscrizione di ciascuna di esse (art. 18, secondo comma).

La decisione della Giunta provinciale amministrativa va pubblicata nell'Albo comunale (art. 18, ultimo comma).

Adempimenti della Prefettura:

Vigilare sulla esatta e puntuale esecuzione degli adempimenti che la legge deferisce ai Sindaci, ai Segretari comunali, alle Commissioni elettorali; fare gli accertamenti che saranno ritenuti opportuni e adottare i provvedimenti necessari ed urgenti, secondo i poteri che la legge conferisce al Prefetto, in caso di omissione da parte degli organi municipali e delle Commissioni elettorali.

Assicurarsi che sia stato tempestivamente provveduto all'arredamento delle sale delle elezioni, affinché non manchi o non sia inservibile alcun oggetto necessario alle operazioni elettorali.

Curare la consegna ai comuni degli stampati dei certificati elettorali, dei duplicati e dei manifesti forniti dal Ministero.

Fissare, d'intesa col Primo presidente della Corte d'appello, la data della elezione per ciascun comune, partecipandola al Sindaco ed inoltrando il relativo decreto al Presidente della Commissione elettorale (art. 19).

Provvedere, non appena ricevuta la comunicazione dalla Commissione elettorale, alla stampa delle schede, nelle quali i candidati saranno elencati secondo l'ordine di presentazione delle relative liste (art. 21, ultimo comma).

Curare la trasmissione ai Sindaci, in tempo debito, dei pacchi sigillati contenenti le schede per la votazione, distinti per sezione, in proporzione al numero degli iscritti nelle rispettive liste (art. 29, quinto comma) e delle cassettole contenenti i timbri per le sezioni elettorali.

Adempimenti del Presidente della Corte d'appello:

Concordare, con il Prefetto, la data delle elezioni per ciascun comune (art. 19).

Nominare i presidenti degli uffici elettorali fra coloro che sono compresi nell'elenco delle persone eleggibili all'ufficio di presidente di seggio elettorale, che deve essere tenuto al corrente presso la cancelleria di ciascuna Corte d'appello (art. 23, comma secondo e quarto).

Determinare, all'atto della designazione, la misura della indennità di soggiorno da corrispondere al Presidente di ogni seggio elettorale (art. 23, ultimo comma).

Curare, tra il quindicesimo e l'ottavo giorno precedenti l'elezione, che sia notificata ai prescelti, a mezzo di ufficiale giudiziario, l'avvenuta designazione a presidente di seggio elettorale (istruzioni ministeriali).

Adempimenti della Commissione elettorale:

Entro il giorno successivo a quello della presentazione delle candidature:

Verificare che esse siano sottoscritte dal numero prescritto di elettori, eliminando quelle che non lo siano e cancellando, altresì, i nomi dei candidati per i quali manca la prescritta accettazione con la dichiarazione di ogni candidato autenticata dal Sindaco e da un notaio o dal Pretore o dal Giudice conciliatore nella quale, espressamente, si escluda l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 13, e quelli di coloro che siano già compresi in altra dichiarazione di candidatura presentata in precedenza (articoli 21 e 57, lettere a, b, d).

Ricusare i contrassegni di lista identici, o che siano facilmente confondibili con quelli di altre liste presentate in precedenza, assegnando, nel caso che si tratti di elezioni nei comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, un termine di non oltre 48 ore per la presentazione di un nuovo contrassegno (articoli 21 e 57, lettera o).

Ricusare le liste che contengano un numero di candidati inferiore al minimo prescritto e ridurre quelle che contengano un numero di candidati superiore al massimo consentito, cancellando gli ultimi nomi (articoli 21 e 57, lettera e).

Comunicare immediatamente al Sindaco le decisioni prese, perchè sia provveduto alla preparazione del manifesto recante le liste dei candidati di cui all'art. 29, n. 3 (articoli 21 e 57, penultimo comma).

Fare analoga immediata comunicazione al Prefetto, inviando copia delle liste approvate ed un esemplare dei relativi contrassegni, per la stampa delle schede (articoli 21 e 57, ultimo comma).

Trasmettere al Sindaco, entro l'ottavo giorno antecedente alla data delle elezioni, un esemplare delle liste di sezione (art. 19, ultimo comma).

Limitamente ai comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti, oltre agli adempimenti di cui sopra:

Udire, eventualmente, nell'adunanza del giorno successivo a quello in cui vengono esaminate le liste dei candidati, i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti e deliberare, seduta stante, sulle modificazioni eseguite (articolo 57, terzo comma).

Trasmettere al Sindaco, entro il giovedì precedente le elezioni, per la consegna al Presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 29, l'elenco dei delegati autorizzati a designare i due rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale (art. 58).

Adempimenti del Sindaco:

Pubblicare, 45 giorni prima della data fissata per le elezioni, l'apposito manifesto che ne dà notizia al pubblico, con l'indicazione del giorno e dei luoghi di riunione (art. 19, primo comma).

Autenticare, quando ne sia richiesto, la dichiarazione di accettazione di candidatura (art. 20, settimo comma).

Rilasciare, entro il termine improrogabile di ventiquattrore dalla richiesta, ai sottoscrittori di liste di candidati, un certificato, anche collettivo, attestante la loro qualità di elettori (istruzioni ministeriali).

Curare, entro il 15° giorno precedente l'elezione, la pubblicazione del manifesto recante le liste dei candidati ed i relativi contrassegni con affissione all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici (art. 21, secondo comma).

Curare, entro il 10° giorno precedente la data stabilita per le elezioni, la restituzione alla Prefettura dell'eccedenza degli stampati dei certificati elettorali - mod. 2-A (istruzioni ministeriali).

Curare l'arredamento delle sale della votazione, giusta le norme di cui all'art. 30.

Provvedere alla consegna al domicilio di ciascun elettore, entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni, del certificato di iscrizione nelle liste elettorali e curare che i certificati degli elettori residenti fuori del comune siano trasmessi in tempo al Sindaco del comune di loro residenza perchè possa provvedere alla consegna agli interessati, entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni (art. 22, comma primo e quinto).

Curare che l'Ufficio comunale resti aperto quotidianamente nei cinque giorni antecedenti, e nel giorno stesso della elezione, almeno dalle ore 9 alle ore 17, per il rilascio dei certificati elettorali e dei duplicati (art. 22, ultimo comma).

Curare, nei tre giorni precedenti la elezione, che sia rilasciato, agli elettori che non l'abbiano ricevuto e che ne facciano personalmente richiesta,

il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Del rilascio va fatta annotazione su apposito registro (art. 22, sesto comma).

Curare il rilascio, nel giorno precedente l'elezione o nel giorno stesso della elezione, di un duplicato del certificato elettorale, all'elettore che presentandosi personalmente dichiara di aver perduto il certificato elettorale, o dimostri che lo stesso sia inservibile. Del rilascio del duplicato va fatta annotazione su apposito registro (art. 22, settimo comma).

Curare, entro il più breve termine, e non oltre il secondo giorno precedente l'elezione, che sia notificata ai prescelti dalla Giunta municipale, a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale, l'avvenuta designazione a scrutatori (art. 24, penultimo comma).

Provvedere, affinché, nella ore pomeridiane del giorno precedente l'elezione, ovvero il giorno stesso dell'elezione, *prima delle ore otto*, siano consegnati ai presidenti degli uffici elettorali:

- 1) il plico sigillato contenente il bollo della sezione;
- 2) la lista degli elettori della sezione autenticata dalla Commissione elettorale, ed una copia della lista stessa, autenticata in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l'affissione a norma dell'art. 32;
- 3) cinque copie del manifesto recante le liste dei candidati, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio elettorale e le altre devono essere affisse nella sala della votazione a norma dell'articolo 30;
- 4) i verbali di nomina degli scrutatori di cui all'art. 24;
- 5) il pacco delle schede che al Sindaco verrà trasmesso sigillato dalla Prefettura, con indicazione sull'involucro esterno del numero delle schede ivi contenute;
- 6) le urne occorrenti per la votazione;
- 7) un congruo numero di matite copiative per il voto;

8) il materiale di cancelleria necessario per le operazioni dell'ufficio elettorale (art. 29).

Provvedere alla consegna al Presidente di ogni sezione elettorale, contemporaneamente agli oggetti ed atti indicati nell'art. 29, dell'elenco dei delegati autorizzati a designare i rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale che il Sindaco deve ricevere dalla Commissione elettorale entro il giovedì precedente le elezioni (art. 58, primo comma), limitatamente ai comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti.

Redigere, con l'assistenza del Segretario comunale, la sera delle elezioni, il verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali (circolare a stampa 12 dicembre 1945, n. 5000/F/III, modificata con circolare telegrafica 12 gennaio 1946, n. 5040/F/III).

Adempimenti della Giunta Municipale:

Procedere, nel periodo compreso tra il 15° e 18° giorno precedente le elezioni, alla nomina degli scrutatori fra gli elettori di ambo i sessi del comune che siano eleggibili a consiglieri comunali, escludendone i candidati (art. 24, primo comma). (Qualora il comune sia retto da un Commissario, questi procede alla nomina degli scrutatori, con l'assistenza del Segretario comunale, sentito il parere del primo firmatario di ciascuna dichiarazione di candidatura - art. 24, secondo comma).

Adempimenti del Segretario comunale:

Autenticare, eventualmente, le firme dei presentatori delle liste dei candidati (articoli 20 e 56, quarto comma).

Accettare le presentazioni di candidature e gli atti allegati che pervengano entro le ore 12 del 30° giorno precedente le elezioni, attribuendo alle liste dei candidati un numero progressivo, secondo l'ordine di presentazione, e rilasciandone dettagliata ricevuta con l'indicazione del giorno e dell'ora della

presentazione e del numero assegnato alla lista (articoli 26 e 56, ultimo comma e istruzioni ministeriali).

Trasmettere alla Commissione elettorale competente per territorio, entro lo stesso giorno di presentazione, gli atti relativi alla designazione dei candidati (articoli 20 e 56, ultimo comma).

Assistere il Commissario, qualora il comune sia retto da un Commissario, nella nomina degli scrutatori (art. 24, secondo comma).

Curare la trasmissione ai presidenti delle sezioni elettorali, prima dell'inizio della votazione, dei nomi dei rappresentanti di lista presso ogni seggio e presso l'Ufficio centrale, che dovranno essere comunicati alla segreteria comunale entro le ore sedici del sabato precedente le elezioni nei comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti (art. 58, secondo comma).

Assistere il Sindaco nel redigere, la sera delle elezioni, il verbale di chiusura delle operazioni relative alla distribuzione dei certificati elettorali (circolare a stampa 12 dicembre 1945, n. 5000/F/III, modificata con circolare telegrafica 12 gennaio 1946, n. 5040/F/III).

INDICE

Decreto legislativo Luogotenenziale 7 gennaio 1946, n° 1: Ricostituzione delle Amministrazioni comunali su base elettiva *Pag.* 3

Allegato A al D. L. L. (scheda di votazione per i Comuni non capoluoghi di provincia con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) *tra le Pagg.* 40-41

Allegato B al D. L. L. (scheda di votazione per i Comuni capoluoghi di provincia o con popolazione superiore ai 30.000 abitanti) 40-41

Calendario delle operazioni elettorali *Pag.* 41

Tabella degli adempimenti pre-elettorali 44

10 / 3 / 1945 M. D. R.

Ord. g. Elezioni comunali amministrative in alcuni comuni

Per le elezioni amministrative dell'intero fiume Liparelli (colle segretario organizzatore Nazionale di M. D. R.) Comunicato della prefettura con le liste dei comuni

sulle elezioni, da un parlamento se Liparelli

Opuscolo Ministero dell'Interno ~~certificato elettorale di Liparelli a Napoli~~

~~Propaganda in Puglia, a Firenze e Roma.~~

23/3 - Patente
Elezioni Patente
P. d' A. - A. R. I.

PERENN LE ELEZIONI AMMINISTRATIVE

E' stata già pubblicata la lista dei comuni nei quali debbono aver luogo le elezioni amministrative il dieci marzo. Questo rende più che mai evidente per tutti i compagni, sia di detti comuni sia degli altri, la necessità di compiere con la massima energia e capacità quanto, dal punto di vista politico come da quello organizzativo e tecnico-giuridico, è necessario per l'adeguata partecipazione a questa prima prova elettorale.

In proposito, come già comunicato mediante il bollettino n.4 della segreteria organizzativa in data 1 dicembre 1945, tutte le federazioni provinciali che non abbiano a ciò già provveduto sono tenute a costituire d'urgenza la Commissione per le elezioni composta da cinque compagni che abbiano particolare competenza dei problemi provinciali e comunali ed esperienza di elezioni e l'Ufficio per le elezioni che dovrà mettersi immediatamente in contatto con l'ufficio analogo esistente presso la direzione centrale del partito.

Presso ogni federazione provinciale la commissione e l'ufficio per le elezioni dovranno fornire gli opportuni consigli tecnici alle sezioni; elaborare i programmi concreti per le elezioni amministrative sulla base delle specifiche situazioni comunali, prendendo all'uopo contatto con gli esponenti locali e convocando magari le popolazioni in apposite riunioni; predisporre, dirigere e stimolare l'opera di propaganda delle sezioni contribuire alla formazione delle liste dei candidati e dare il proprio parere al comitato direttivo della federazione provinciale competente ad approvare i programmi, gli accordi, i blocchi, le liste predisposti dalle sezioni.

Quanto alle linee generali della impostazione che il partito intende dare alle elezioni amministrative, è opportuno ricordare che nel congresso dei segretari regionali e provinciali del partito svoltosi a Roma nei giorni 8, 9, 10 novembre 1945 votò all'unanimità il seguente ordine del giorno, approvato sul quale è stato anche concorde il comitato esecutivo nazionale del partito:

(segue ordine del giorno)

Per quanto riguarda la preparazione tecnico giuridica delle elezioni amministrative è necessario che tutti i compagni dei comitati direttivi sezionali e provinciali tengano presenti le norme del D.L. 7 gennaio 1946 sulla ricostituzione delle amministrazioni comunali su base elettiva, pubblicato in supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1946.

In base all'art. 17 di tale decreto, le elezioni dei consiglieri comunali avverranno col sistema maggioritario nei comuni non capoluoghi di provincia che secondo l'ultimo censimento ufficiale hanno una popolazione inferiore ai trentamila abitanti; avverrà negli altri comuni secondo il sistema dello scrutinio di lista con rappresentanza proporzionale.

Ha particolare importanza per i comuni in cui si voterà col sistema maggioritario l'art. 20 del detto decreto che riguarda la presentazione delle liste dei candidati. Nonappena Queste liste devono essere presentate entro le ore dodici del trentesimo giorno precedente quello fissato per la elezione cioè per i comuni nei quali le elezioni sono state fissate per il dieci marzo entro le ore dodici del 7 febbraio 1946.

Le candidature, raggruppate in liste che comprendano un numero di candidati non inferiore ad un quinto e non superiore ai quattro quinti del ~~mandato~~ consiglieri comunali da eleggere devono essere presentate, per ciascun comune, da almeno duecento elettori nei comuni con più di ventimila abitanti, da cento nei comuni con più di diecimila abitanti, cinquanta nei comuni con più di cinquemila abitanti, trenta nei comuni con più di duemila abitanti e dieci nei minori. Il numero dei presentatori non può eccedere di oltre un terzo le cifre indicate. ~~Nonappena~~ I presentatori debbono essere elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni di cui si tratta. La loro firma deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale o dal pretore o dal giudice conciliatore. Ciascun elettore non può sottoscrivere quale presentatore più di una lista.

Per ogni candidato deve essere indicato: cognome, nome, paternità, luogo di nascita. ~~figura~~ Con la lista si deve anche presentare la dichiarazione di accettazione di ogni candidato, autenticata dal sindaco o da un notaio o dal pretore o dal giudice conciliatore e nella quale espressamente si esclude l'esistenza di qualsiasi causa di ineleggibilità ai sensi dell'art. 13 del citato decreto. In triplice esemplare deve essere anche presentato con la lista un contrassegno per la lista stessa che può essere anche figurato.

Nessuno può accettare la candidatura in più di una lista nello stesso comune né può presentarsi come candidato in più di due comuni qualora le elezioni

avvengano nello stesso giorno. Chi è stato già eletto in un comune non può presentarsi candidato in altro comune.

Le liste dei candidati, come sopra redatte, vanno presentate al segretario comunale che ne rilascia ricevuta indicando dettagliatamente gli atti presentati nonché il giorno e l'ora della presentazione.

Nei comuni nei quali a norma dell'art. 17 le elezioni avverranno col sistema dello scrutinio di lista con ~~manomessa~~ rappresentanza proporzionale ha particolare importanza l'art. 56 del decreto citato. Le norme da questo dettate sono in parte identiche relativamente alla presentazione delle liste dei candidati, a quelle già esposte. Però la lista dei candidati per ogni comune deve essere presentata da almeno cinquecento elettori nei comuni con più di 500.000 abitanti, da almeno trecento nei comuni con più di 100.000, da almeno duecento negli altri. Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore a quello dei consiglieri da eleggere e non inferiore ad un quinto di essi. L'elenco dei candidati deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione. Con la lista, oltre il modello di contrassegno in triplice esemplare e la dichiarazione autenticata di accettazione di ogni candidato deve essere fatta l'indicazione di delegati, i quali avranno la facoltà di designare per iscritto con firma autenticata i rappresentanti della lista presentata presso ogni seggio elettorale.

I consiglieri da eleggere nei vari comuni sono: ottanta nei comuni con popolazione superiore ai 500.000 mila abitanti, sessanta nei comuni con popolazione superiore ai 250.000 abitanti, cinquanta nei comuni con ~~manomessa~~ più di 100.000 abitanti, quaranta nei comuni con popolazione superiore ai 30.000 abitanti e che pur avendo popolazione inferiore siano capoluoghi di provincia; trenta nei comuni con più di 10.000 abitanti, venti nei comuni con più di 3.000 abitanti, quindici in tutti gli altri.

Ci riserviamo di chiarire in altro articolo le ulteriori disposizioni sulla materia: frattanto invitiamo ~~però~~ le federazioni provinciali, le sezioni ed i compagni tutti a rivolgersi all'ufficio ~~manomessa~~ elezioni presso la direzione centrale per tutti i chiarimenti che occorressero loro, ed ammettersi subito al lavoro con alacrità e capacità.

MICHELE CIPARELLI

Per Ciferelli



CAMERA DEI DEPUTATI

1) Vedere se qualche giornale ha pubblicato informazioni, o altrimenti, di indole al Ministero Intermini, tutti i Comuni nei quali le elezioni amministrative sono fissate per il giorno 10 marzo.

2) Con immediata lettere alle rispettive Federazioni Provinciali (la cui struttura dev'essere ripetuta al meno 3 volte in tutti i nostri giorni) ricordare le norme e fissare

vincoli necessari per partecipare alle elezioni; e in primo luogo che - a termini dell'art. 20 - entro le ore 12 del 7 febbraio

devono essere presentate a ripetizione nei Comuni le liste.

Ricordare come tutte le liste devono essere inviolate e firmate dai presentatori, e accorpate dalle sezioni.

Sono le elezioni politiche del

61

invece delle deliberazioni del Consiglio
per la Fed. Prov. e dell'Esecutivo, per
la formazione delle liste, cioè
per la scelta delle candidature e
per le nomine e prozibili, all'incarico,
e per la base programmatica delle
liste.

Però per le nomine (con
relazione Bagnerani) per
deve essere per la causa
per elettorale.

Appoggiare (o rinviare, se
non c'è tempo, a prossima
conferenza) tutte le altre istanze
per le elezioni e il loro
C.

Chiedere che le singole
invece immediatamente alla
Fed. Prov. per la ratifica d'accordo
e le condizioni fatte.

Però (relazione Bagnerani)
'contro'.

Si potrebbe prendere la
conferenza per tutte le
delle nomine interrotte il 10 ottobre.



Roma, 25 gennaio 1946

67

R. Prefettura di Roma

- Ufficio Elettorale -

Divisione _____ N.° di Prot. _____ 25/B

Risposta a nota _____

ALLA DIREZIONE DEL PARTITO D'AZIONE

R O M A

OGGETTO: **Elezioni amministrative**

Allegati _____

Si comunica che con decreto prefettizio in data odierna sono state indette le elezioni amministrative per domenica diciassette marzo 1946 nei seguenti Comuni di questa Provincia:

Allumiere, Anguillara Sabazia, Ariccia, Artena, Bracciano, Campagnano di Roma, Capena, Canale Monterano, Fiano Romano, Genzano, Guidonia Montecelio, Lanuvio, Marano Equo, Marino, Mazzano Romano, Manziana, Montecompatri, Nemi, Palestrina, Percile, Rignano Flaminio, Rocca di Papa, S. Gregorio da Sassola, Subiaco, Tivoli, Tolfa, Trevignano Romano.

IL PREFETTO

[Signature]

Sirena

Avvocato

Michela

Sirzone Central Tutto Al'ora

ROMA

Lettera 91



63



OPERA NAZIONALE
PER LA
PROTEZIONE DELLA MATERNITÀ E DELL' INFANZIA

FEDERAZIONE PROVINCIALE DI BARI

IL SEGRETARIO

ELEZIONI COMUNALI DI POTENZA
P.D'A. + P.R.L.

Manifestino
Appunti di MC

Partito d'Azione



Partito Repubblicano

Questo contrassegno è una garanzia di **ONESTA'**
COMPETENZA
CAPACITA'

CITTADINI,

Il Partito d'Azione e il Partito Repubblicano italiano si presentano alle prime libere elezioni comunali con una lista comune, composta di iscritti ai due Partiti e di indipendenti, uomini onesti e stimati, rappresentanti di tutte le categorie sociali.

Essi intendono portare al Comune quella tradizione di abnegazione, di saggia ed oculata amministrazione, di serenità e tolleranza, unite ad una assoluta intransigenza morale che costituiscono le caratteristiche inconfondibili ed innegabili di tutti e due i Partiti, eredi diretti degli ideali del nostro Risorgimento.

Il loro Programma è chiarissimo:

Nessuna cricca deve governare il Comune nei suoi propri interessi.

Nessun Partito deve farne monopolio dei suoi propri iscritti.

Il Comune è un Ente popolare che deve essere strumento soltanto del benessere di tutti i cittadini.

Per questo nel prossimo Consiglio Comunale propugneremo principalmente due cose:

1) **ANNULLAMENTO DI TUTTI I CONTRATTI**, stipulati dal Comune a vantaggio esclusivo dei privati e a danno del pubblico interesse.


2) **SVILUPPO DI TUTTE** le iniziative che sono nell'interesse della collettività.

Noi non saremmo scesi in campo se non avessimo ritenuto nostro dovere indicare degli uomini onesti e competenti all'attenzione della cittadinanza. La nostra lista sarà composta di nomi umili, di personalità forse modeste, ma ad esse nessuno potrà negare questi meriti:

ONESTÀ — COMPETENZA — CAPACITÀ

E' questo, soltanto questo, che ci vuole per trasformare il Comune di Potenza.

Non vi facciamo soltanto delle belle promesse.

Leggete questi nomi 

I nostri Candidati vi danno la garanzia che **TERRANNO FEDE** al loro programma.

Cittadini,
Votate la nostra lista!



Lichinchi Alfredo
Onorati Oreste
Marotta Sebastiano
Donati Alfeo
De Fino Francesco
Rosa Canio
Zanoli Primo
Gerardi Vito Vincenzo
Di Vito Carmine
Pistone Angelo
Marterano Attilio
Mecca Antonio
Battista Raffaele
Marchese Gerardo
Nobile Corrado
Lacava Mario
Pirretti Luigi
Brognieri William
Rinzullo Antonio
Triani Rocco
Baldelli Agostino
Brienza Luigi
Margiotta Francesco
Stoli Canio
D'Andrea Francesco

Potenza 23-3-1946

68

2) Significato delle elezioni amministrative.

- nell'ordine
- per i partiti politici, cioè nei limiti dei diversi, contrastanti, ma civili modi di inquadramento del paese e dell'azione politica in Europa e nel mondo nel nostro tempo.
- con orientamento a sinistra, cioè verso il rinnovamento, verso le riforme ormai indispensabili, verso la democrazia progressiva e l'armonia.

2) La prima consultazione elettorale a Potenza.
Particolare importanza perché:

- è il cuore della Lucania
- si fa col sistema proporzionale, cioè non con l'indistinto aggregarsi di correnti politiche imposte dal sistema maggioritario, bensì con la netta individuazione di ciascuna forza in lista.

3) Ecco quindi la lista del Blocco repubblicano.

- due partiti molto affini e gloriosi

che prendono posizione l'uno accanto all'altro - e cio'

I) in nome della Repubblica - Senza Repubblica non vi puo essere democrazia.

II) in nome della democrazia - Senza una vera, moderna democrazia.

- 3) e tutti che troppo si abusano di questo nome.
- 4) Base della democrazia e il comune -
 - « dell' autogoverno e il comune -
 - « della trasformazione autonoma dello Stato e il comune.

Oggi si tratta perciò di far riorganiare in pieno il senso civico della partecipazione alla cosa pubblica; si tratta di affidare la pubblica amministrazione a uomini onesti e capaci, tanto più quanto non riteniamo indispensabile l'alternarsi dei pieni poteri, l'abbandonamento del soffocante stato centralizzato.

5) Il Blocco repubblicano non solo presenta uomini, ma enuncia un programma. Oggi vi e moltissimo da fare bisogna essere consapevoli.

una opo non è molto quel che si può fare:
è bisogne d'ordinare e farne consapevole il
popolo. Niente demagogia -

I) C'è da fare tantissime:

- ricostruzione (danni di guerra, ecc.)
- rifianamento cittadini (stade, case, ecc.)
- assistenza (all'infanzia, ai poveri,
ai militari, ecc.)
- istruzione pubblica
- alimentazione

II) Si può fare gradualmente qualcosa:

- organizzazione rigorta e onesta dei
servizi municipali.
- sistemazione ~~dei~~ tributaria (per
gratuità delle imposte)
- revisione contratti, situazione ammi-
nistrative, abolizione di privilegii.
- rapida aboliti di ristrettezze delle scuo-
le degli ospedali, dei servizi igienici.
- scuole intelligenti e pulite
della solidarietà dei cittadini, dello
spirito del governo, dell'industria
produttiva.

III) Bisogna agire con serenità fin d'oggi

